

9

**INTERVENTI  
E REPLICHE**

**Inps: le pensioni per i profughi**

Ritengo opportuno rispondere alla lettera della signora Annamaria Carpenetti di Carpi (Mo) «Profughi istriani, pensioni Inps» (*Corriere*, 13 giugno), cogliendo l'occasione per fornire alcune informazioni. La normativa viene concessa su domanda dei pensionati. La domanda non ha scadenza, può essere inoltrata in qualsiasi momento, salvo naturalmente l'ordinaria prescrizione per i singoli ratei (10 anni). Per le pensioni dirette con decorrenza successiva all'1 gennaio 1985, l'aumento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda.

La maggiorazione è prevista alle seguenti specifiche condizioni per i profughi (si rammenta che la qualifica di profugo è riconosciuta solo a coloro che hanno ottenuto lo status di profugo in seguito a fatti connessi all'applicazione del trattato di pace e non ai profughi in ragione di eventi legati al riassetto politico del paese di provenienza).

Sono considerati profughi: i profughi della Libia, Etiopia ed Eritrea e Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); i profughi dai territori sui quali con il trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi da territori esteri; i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra.

Relativamente ai profughi, la documentazione da produrre è l'attestazione prefettizia prevista dal decreto della Repubblica del 4 luglio 56 n. 1117; sono valide le attestazioni rilasciate ai sensi del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947 n. 885 e decreto legge 26 febbraio 1948 n. 104.

**Mario Acampa**  
direttore provinciale Inps, Modena

37

LUNEDÌ 23 GIUGNO 2003

**CORRIERE DELLA SERA**